



STRUTTURA

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

PROPONENTE

Area: PIANI PROGR. E INTERV. DI EDILIZIA RESID. SOCIALE

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Proroga del commissariamento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia.

OGGETTO: Proroga del commissariamento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative, Ambiente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'articolo 55, comma 3, relativo agli enti dipendenti dalla Regione;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*", e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche;

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta Legge regionale, sono state istituite le seguenti aziende:

- a) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma,
- b) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma,
- c) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
- d) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina,
- e) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti,
- f) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo,
- g) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l'articolo 4 della suddetta legge regionale che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTA la recente normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*" ed in particolare l'articolo 22 che prevede la ricognizione e il riordino degli enti e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

CONSIDERATO che gli organi istituzionali delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del vigente Statuto regionale, sono decaduti dalla carica il 23 giugno 2013, a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale avvenuto in data 25 marzo 2013;

VISTA la deliberazione 3 luglio 2013, n. 165 con la quale la Giunta regionale ha proceduto al commissariamento straordinario delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica, nelle more della riforma della disciplina contenuta nella Legge regionale n. 30/2002, istitutiva delle stesse;

VISTA la successiva deliberazione 30 settembre 2014, n. 642 con la quale la Giunta regionale ha proceduto alla proroga del commissariamento straordinario delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica stabilendo il termine massimo del commissariamento stesso non oltre il 30 settembre 2015;

VISTA la D.G.R.L. n. 245 del 14 aprile 2015 - proposta di legge regionale recante "Riordino del sistema delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell'ente regionale per l'edilizia residenziale pubblica sociale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche" sottoposta al parere delle competenti commissioni consiliari, iter quest'ultimo non ancora concluso;

ATTESO che, per quanto sopra espresso, continuano a sussistere tutti i presupposti che hanno determinato e continuano a determinare la proroga del commissariamento straordinario disposto con la citata D.G.R.L. n. 642/2014;

VISTI i seguenti decreti del Presidente della Regione Lazio, con i quali sono stati nominati i Commissari Straordinari delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica sotto elencate:

- a) D.P.R.L. 1 ottobre 2014, n. T00348 dell'A.T.E.R. del Comune di Roma,
- b) D.P.R.L. 1 ottobre 2014, n. T00349 dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma,
- c) D.P.R.L. 1 ottobre 2014, n. T00345 dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone,
- d) D.P.R.L. 1 ottobre 2014, n. T00346 dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina,
- e) D.P.R.L. 1 ottobre 2014, n. T00350 dell'A.T.E.R. della Provincia di Rieti,
- f) D.P.R.L. 1 ottobre 2014, n. T00344 dell'A.T.E.R. della Provincia di Viterbo,
- g) D.P.R.L. 1 ottobre 2014, n. T00347 dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia;

RITENUTO opportuno provvedere, al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, al commissariamento straordinario disposto con la D.G.R.L. n. 165/2013 e successiva proroga di cui alla D.G.R.L. n. 642/2014, che durerà fino all'approvazione della legge di riforma prevista dall'articolo 22 della L.r. n. 4/2013 proposta con D.G.R.L. n. 245 del 14 aprile 2015 e, secondo le disposizioni contenute nell'art. 55, comma 3, dello Statuto regionale, comunque non oltre il 30 settembre 2016;

ATTESO che alla nomina dei Commissari Straordinari si provvederà con successivi decreti del Presidente della Regione, fermo restando il possesso ed il mantenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di prorogare il commissariamento straordinario delle sotto elencate Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica:
 - a) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma,
 - b) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma,
 - c) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
 - d) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina,
 - e) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti,
 - f) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo,
 - g) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia;

2. di stabilire che la proroga dei commissariamenti delle suindicate Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica durerà fino all'approvazione della legge di riforma prevista dall'articolo 22 della L.r. n. 4/2013 di cui alla D.G.R.L. n. 245 del 14 aprile 2015 e, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, comunque non oltre il 30 settembre 2016;

3. di stabilire che con successivi decreti del Presidente della Regione si provvederà alla nomina dei Commissari Straordinari degli enti di cui al punto 1), a norma dello Statuto regionale, nel rispetto dei termini di cui al punto 2) della presente deliberazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.